

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 25 ottobre 2016, n. 53
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaico della potenza elettrica pari a 7,46557MW, sito nel Comune di San Severo (Fg) località "Torretta";

**di una Stazione Elettrica Utente da collegare con l'ampliamento della S.E. 308/150 kV "San Severo Sud";
dell'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV "San Severo Sud" raccordata in entra – esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia – Larino" (già autorizzata con Determina del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2002);**

delle infrastrutture indispensabili.

Società: Luxenia S.r.l. con sede legale in San Severo (FG), Piazzale Cappuccini, 4 – P.IVA e C.F. 03660500715.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimen-

tati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia»;

- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Luxenia S.r.l.**, avente sede legale in San Severo (FG), Piazzale Cappuccini, 4 – P.IVA e C.F. 03660500715, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 046/11550 in data 27/10/2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza prevista pari a **9,9981 MW**, nonché delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di San Severo (FG); contestualmente, la Società, trasmetteva copia della ricevuta dell'avvenuto deposito della documentazione inerente l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- all'esito della verifica formale effettuata dall'ufficio preposto, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica – Servizio Energie rinnovabili e Reti, veniva inoltrata nota prot. n. 3196 del 01/03/2010 richiesta di integrazione, cartacea, di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento; cui la Società rispondeva con la nota prot. n. 5094 del 06/04/2010. In detta nota l'Istante precisava che avrebbe provveduto alla trasmissione della documentazione ex art. 4 della L.R. 31/2008 successivamente;
- la Provincia di Foggia - Settore ambiente con nota prot. n. 59428 del 30/11/2010 (acquisita al prot. n. 17997 del 29/12/2010) comunicava che il Dirigente del Settore con "... *determinazione dirigenziale n. 3718 del 22 novembre 2010, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto ...*";
- Il Servizio Energie rinnovabili e Reti, già Ufficio, procedeva alla verifica della completezza formale dell'istanza sulla base della documentazione integrativa trasmessa dalla Società con nota prot. n. 5094 del 06/04/2010 e prot. n. 8365 del 28/05/2010, dalla quale emergeva che gli elaborati depositati erano carenti di quelli inerenti le opere di connessione che, in base alla S.T.M.G., rilasciata da ENEL Distribuzione S.p.A. con nota prot. n. 893368 del 03/12/2009 prevedono:
- l'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV "San Severo Sud" raccordata in entra – esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia – Larino" (già autorizzata con Determina del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2002);
- costruzione di una Stazione Elettrica Utente da collegare con l'ampliamento della S.E. 308/150 kV "San Severo Sud";
pertanto, con note prot. n. 9837 del 23/06/2010; prot. n. 13897 del 28/09/2010 e prot. n. 16092 del 16/11/2010; il Servizio trasmetteva una ulteriore richiesta di integrazione cartacea tecnico - documentale

a completamento di quella già trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza; in particolare si richiedeva il deposito del progetto delle opere elettriche di connessione vidimato da parte del Gestore della Rete, che data la complessità era individuato in Terna S.p.A. (cfr. S.T.M.G. rilasciata da ENEL Distribuzione S.p.A.), oltre che la documentazione ex art. 4 della L.R. 30/2008. La Società proponente con nota prot. n. 12986 del 07/09/2010 trasmetteva la documentazione di dettaglio inerente le opere elettriche di connessione e la richiesta di rilascio di parere al Gestore di Rete; rinviando ulteriormente la trasmissione della documentazione ex art. 4 della L.R. 31/2008;

- con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e con nota PEC del 01/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale www.sistema.puglia.it dell'intero progetto;
- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti, all'esito della verifica formale effettuata dall'Ufficio preposto, veniva inoltrata nota prot. n. 6215 del 11/05/2011 richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento; cui l'Istante rispondeva con nota prot. n. 10433 del 02/09/2011;
- successivamente, con nota prot. n. 13009 del 02/11/2011 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la succitata nota, prot. n. 13009 del 02/11/2011, di comunicazione di Avvio del procedimento, il Servizio chiedeva alla Società di trasmettere, tramite PEC prima della Conferenza di Servizi, una nuova "Dichiarazione di disponibilità economica asseverata da un Istituto bancario" e un nuovo "Piano Economico Finanziario asseverato" che non riportassero la dicitura: "... la dichiarazione di cui sopra è rilasciata a mero titolo informativo e per tanto la presente non costituisce comunque assunzione di impegno né garanzia da parte nostra ..."; inoltre si portava a conoscenza degli Enti convocati che con D.D. n. 3718/2010 la Provincia di Foggia aveva escluso, il presente progetto, dalla procedura di V.I.A.;
- stante il mancato inoltro dell'aggiornamento della succitata documentazione, ex art. 4 c. 1 della L.R. 31/2008, la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti con nota prot. n. 14656 del 07/12/2011 provvedeva a convocare comunque la **prima riunione** della **Conferenza di Servizi** per il giorno **10 gennaio 2012** con l'espressa richiesta rivolta alla Società a voler aggiornare la summenzionata documentazione ex art. 4 c. 1 L.R. 31/2008. La riunione era aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire le integrazioni richieste dagli Enti intervenuti ovvero che avevano trasmesso formale richiesta di integrazione;
- nel corso della suddetta riunione della Conferenza di Servizi il Proponente infine, con modulo parere, dichiarava che avrebbe provveduto a trasmettere l'aggiornamento della documentazione richiesta con la nota prot. n. 13009 del 02/11/2011, di avvio del procedimento; e la nota prot. n. 14656 del 07/12/2011 di convocazione della succitata riunione della Conferenza di Servizi;
- la società Luxenia S.r.l. con nota pec del 24/07/2012 (acquista la prot. n. 7292 del 25/07/2012) comunicava di aver provveduto al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it gli elaborati grafici già trasmessi in via cartacea all'Autorità di Bacino della Puglia richiesti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 10/01/2012; e con ulteriore nota pec del 10/07/2013 (acquisita al prot. n. 5912 del 11/07/2013) comunicava di aver provveduto all'ulteriore deposito, sempre sul portale telematico, della documentazione richiesta dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia e dall'ASL;
- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 7679 del 27/09/2013, considerato le note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 10/01/2012, trasmesse dagli Enti invitati a rilasciare il parere di competenza, provvedeva ad inoltrare le stesse alla Società istante, e al contempo sollecitava quegli Enti che ancora non avevano provveduto all'invio del parere di propria spettanza;
- la Società istante, con nota pec del 27/09/2013 (acquisita al prot. n. 7699 del 30/06/2013) trasmetteva una asseverazione ex D.P.R. 308/2001 con cui dichiarava che il Servizio Diesa del Suolo; il Servizio Parchi e

Tutela della Biodiversità; il Corpo Forestale dello Stato e le Ferrovie del Sud Est anche se convocati per “... *la Conferenza di Servizi tenutasi in data 10/01/2012, alla quale non hanno partecipato, in relazione alle loro funzioni e competenze tecnico - amministrative, non rilasciano alcun parere o nulla osta ...*”;

- inoltre, il Proponente con nota pec del 03/10/2013 (acquisita al prot. n. 7771 del 03/10/2013) depositava i pareri di alcuni degli Enti a cui il Servizio Energie rinnovabili e Reti aveva trasmesso apposita nota di sollecito prot. n. 7679 del 27/09/2013 succitata;
- la Società istante con nota PEC del 09/10/2013 (acquisita al prot. n. 8013 del 10/10/2013) trasmetteva osservazioni ovvero controdeduzioni alla valutazione tecnica negativa espressa dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia con la nota prot. n. 49671 del 06/09/2013 (acquisita al prot. n. 7165 del 09/09/2013). In particolare con riferimento al punto 1, inerente la segnalazione della presenza nell'area di impianto, di un bene riportato nella “Carta dei Beni + buffer 100m” l'Istante ha evidenziato che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 11574 del 02/09/2011 (successivamente confermata con le note prot. n. 183 del 04/01/2012; prot. n. 14230 del 18/11/2014; e prot. n.12779 del 13/11/2015), rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con prescrizioni da adottarsi in fase di realizzazione dell'opera; inoltre, con riferimento al punto 2 della succitata nota prot. n. 49671 del 06/09/2013, la Società teneva ad evidenziare di aver “... *inoltrato in data 25/05/2010, n. prot. 27263, presso l'Assessorato Ambiente e Territorio della Provincia di Foggia domanda per l'espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. ...*”, e che con D.D. 3718 del 22/11/2010 la provincia di Foggia “... *preso atto del parere tecnico favorevole, espresso a maggioranza dal comitato per la V.I.A., determina di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di che trattasi ... dunque, proprio alla luce di quanto statuito dalla D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012, vista alla Determina di cui sopra, l'impianto in parola non rientra tra quelli per cui l'ARPA Puglia dovrà procedere alla valutazione degli impatti cumulativi ...*”;
- il Comune di San Severo, con nota prot. n. 8516 del 23/05/2014 (acquisita al prot. n. 3178 del 26/05/2014), comunicava che “... *con riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, ..., si desume che l'impianto fotovoltaico non interferisce con beni paesaggistici ex art. 136 e art. 142 del D.Lgs. 42/2004, né con beni oggetto di tutela del PUTT/P; ... la linea elettrica di collegamento ..., pur interferendo planimetricamente con n. 2 corsi d'acqua pubblici ... non comporta alcuna alterazione o modifica dei citati beni paesaggistici ... ,Pertanto, non è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P e all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ...*”;
- con la medesima nota prot. n. 8516 del 23/05/2014, il Comune di San Severo, rilevava che “... *ai fini del rilascio del ... nullaosta acustico da parte dell'Area VI Ambiente e Sviluppo sostenibile ..., previsto dal Piano di Disinquinamento Acustico, è necessario che ...*”; oltreché “... *con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, ... ed alla loro congruità ...*”, è necessario che il Proponente integri la documentazione progettuale già depositata;
- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti tenuto conto delle richieste di integrazioni pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/01/2012 provvedeva a convocare, con **nota prot. n. 5547 del 13/10/2014** una **nuova riunione della Conferenza di Servizi** per il giorno **13 novembre 2014**;
- con la succitata nota prot. n. 5547 del 13/10/2014 di convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi, il Servizio invitava il Proponente a voler provvedere alla trasmissione delle documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso del presente procedimento, ovvero al deposito della stessa sul portale telematico www.sistema.puglia.it; oltreché a voler provvedere alla verifica della sussistenza di eventuali interferenze con aree di competenza dell'ENAC secondo le modalità previste dall'Amministrazione stessa provvedendo al deposito della ricevuta dell'avvenuta verifica, come dalla stessa comunicato con la nota prot. n. 146391 del 14/11/2011; cui la Società ha provveduto con nota prot. n. 5954 del 03/11/2014;
- in sede di seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi il 13/11/2014, partecipava la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia la quale rilasciava nuovamente parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto come proposto;

- la Società nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi presentava, per mezzo del proprio legale rappresentante, opposizione e proprie osservazioni a quanto dichiarato dal rappresentante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia;
- depositava, inoltre, copia cartacea dell'elaborato "Documentazione Specialistica_17", già presente fra la documentazione visionabile sul portale telematico www.sistema.puglia.it; oltre che copia della comunicazione, del 30/07/2012, con cui provvedeva alla verifica della sussistenza di ostacoli al volo come previsto dalla nuova procedura ENAC di cui alla nota prot. n. 146391 del 14/11/2011;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, pertanto aggiornava la seconda seduta della Conferenza di Servizi prendendo atto del parere prodotto da ARPA PUGLIA - DAP DI FOGGIA, prot. n. 62152 del 12/11/2014 in relazione al quale vengono rimesse le valutazioni in ordine all'assoggettabilità del presente procedimento alla D.G.R. 2122/2012; e prot. n. 49671 del 06/09/2013, sull'esistenza nel medesimo contesto territoriale di un impianto fotovoltaico realizzato tramite DIA, e posto ad una distanza di circa m. 250; in ragione del quale il Servizio precedente ritiene di dover acquisire da parte del Comune di San Severo gli atti relativi all'impianto di cui trattasi ai fini di una verifica della sussistenza o meno di un collegamento funzionale tra i due impianti;
- inoltre, il Servizio prendeva atto dell'impegno assunto dal Proponente di trasmettere le integrazioni, ulteriormente richieste, entro il termine di 15 giorni; e invitava lo stesso a voler produrre una valutazione di compatibilità con il PPTR e contestualmente a richiedere al Comune di volersi esprimere con riferimento alla compatibilità con il PPTR adottato;
- la Società con nota PEC del 26/11/2014 (acquisita al prot. n. 6397 del 03/12/2014) Trasmetteva all'Autorità di Bacino della Puglia i chiarimenti richiesti con al nota, prot. n. 14286 del 12/11/2014, acquisita nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi; e con nota pec del 28/11/2014 (acquisita al prot. n. 6409 del 03/12/2014) presentava istanza al Comune di San Severo per il rilascio del parere di compatibilità con il PPTR adottato;
- agli atti del Servizio, in riscontro alla documentazione trasmessa al Comune di San Severo e successivamente depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it dalla Società istante, sono pervenute le note prot. n. 20907 del 10/12/2014 (acquisita al prot. n. 6646 del 19/12/2014) e prot. n. 1315 del 23/12/2014 (acquisita al prot. n. 140 del 14/01/2015), con cui il Comune succitato, ed in particolare l'Area Urbanistica e Attività produttive e l'Area VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile, comunicavano l'Area Urbanistica la "*... conferma che l'intervento è compatibile con il PPTR adottato in quanto non interferisce con beni paesaggistici ex art. 136 e art. 142 del D.Lgs. 42/2004 ...*" con prescrizioni in fase esecutiva; e con riferimento "*... all'impianto realizzato in DIA ..., vista la dichiarazione del proponente in ordine alla proprietà delle rispettive aeree e ai distinti punti di connessione, nonché sulla base degli atti di ufficio, si rileva che non sussiste alcune collegamento funzionale tra suddetto impianto e l'impianto in corso di autorizzazione ...*"; ed il Settore Ambiente e Sviluppo Sostenibile il parere favorevole "*... per l'approvazione del progetto, riservandosi di regolarizzare il rilascio del N.O. Acustico successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ..., da richiedersi da parte della Soc. Luxenia S.r.l. ...*";
- inoltre, alla luce del parere espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, la Società istante con nota pec del 25/03/2015 (acquisita al prot. n. 1432 del 27/03/2015) chiedeva la sospensione del procedimento, per un tempo massimo di 60 giorni, al fine di poter "*... avviare con la Soprintendenza un dialogo costruttivo tendente a cercare di risolvere le criticità ...*" evidenziate; cui il Servizio Energie rinnovabili e Reti acconsentiva con nota prot. n. 1976 del 29/04/2015; termine ulteriormente prorogato su richiesta del Proponente, effettuata con nota pec del 19/06/2015 (acquisita al prot. n. 2774 del 23/06/2015), di ulteriori 30 giorni decorrenti dallo scadere del precedente termine; cui il Servizio ha acconsentito con la nota prot. n. 3106 del 10/07/2015;
- la Società con nota pec del 20/07/2015 (acquisita al prot. n. 3254 del 21/07/2015), comunicava al Servizio Precedente di aver trasmesso alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, successivamente al sopralluogo effettuato congiuntamente alla stessa, una proposta progettuale tendente ad una riduzione dell'area di impianto pari a 9,189988 MW; e con nota pec del 23/07/2015 (acquisita al prot. n. 3324 del 24/07/2015)

chiedeva la riattivazione del procedimento “... in attesa che la Soprintendenza si esprima con un nuovo parere in Conferenza di Servizi ...”;

- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti, con **nota prot. n. 4187 del 19/10/2015**, tenuto conto di quanto comunicato dal Proponente relativamente alla necessità di consentire alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di esprimere nuovamente il proprio parere di competenza, convocava una **nuova riunione della Conferenza di Servizi** per il giorno **19 novembre 2015**;
- la Società proponente con nota pec del 06/11/2015 (acquisita al prot. n. 4495 del 09/11/2015) comunicava di aver provveduto ad un nuovo ed ulteriore deposito, sul portale telematico www.sistema.puglia.it, del progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni dettate dagli Enti, nonché avente una **potenza finale** pari a **9,189988 MW**, come da proposta di modifica del layout effettuata alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con la nota pec del 20/07/2015 (acquisita al prot. n. 3254 del 21/07/2015);
- in sede di terza riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi il 19/11/2015, era acquisita la nota prot. n. 7392 del 18/11/2015, con cui la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia che, in revisione del precedente parere, rilasciava parere favorevole con prescrizioni, in particolare che la Società provvedesse ad un ulteriore ridimensionamento dell'area di impianto in riduzione;
- la Società nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi depositava, per mezzo del proprio legale rappresentante, copia della **D.D. 794 del 20/03/2014** con cui la **Provincia di Foggia - Settore Ambiente** ha rilasciato la **proroga** di validità della **D.D. n. 3718 del 22/11/2010** di esclusione da V.I.A. dell'impianto in progetto; la documentazione, redatta in accordo con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, inerente le opere di mitigazione ambientale; chiedendo al contempo un termine di 60 giorni per potere provvedere all'ulteriore adeguamento progettuale richiesto dagli Enti nel corso della terza seduta con particolare riferimento a quanto richiesto dalla Soprintendenza succitata;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, pertanto aggiornava la terza seduta della Conferenza di Servizi invitando la Società a voler adeguare la proposta progettuale alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, precisando inoltre che la Società in sede di Conferenza di Servizi aveva già manifestato acquiescenza sul punto e che la stessa aveva richiesto un termine di 60 giorni a provvedere al necessario adeguamento progettuale;
- la Società istante, con nota pec del 19/11/2015 (acquisita al prot. n. 4773 del 23/11/2015), trasmetteva nuovamente copia dell'avvenuto deposito dell'istanza di proroga dell'efficacia della D.D. n. 3718/2010 con cui la Provincia di Foggia - Settore Ambiente decideva di escludere dalla procedura di V.I.A. l'impianto in progetto; nonché determinazione dirigenziale n. 794 del 20/03/2014 con cui sempre la provincia di Foggia - Settore Ambiente ha provveduto al rilascio della proroga;
- inoltre, la società Luxenia S.r.l. con nota pec del 24/02/2016 (acquisita al prot. n. 696 del 26/02/2016) trasmetteva proprie osservazioni alla nota del Comune di San Severo prot. n. 23198 del 18/11/2015, acquisita nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi succitata, allegando la richiesta relazione di compatibilità con il PUG. Con suddetta nota si portava a conoscenza del Servizio che la Società aveva provveduto all'adeguamento del progetto a quanto richiesto dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia con la nota prot. n. 7392 del 18/11/2015, rinunciando quindi alla realizzazione del lotto più a sud e ridimensionando ulteriormente l'area di impianto al fine del corretto inserimento della fascia di mitigazione ambientale prevista nel suddetto parere; pertanto l'impianto ha ora una potenza definitiva pari a **7,46557 MW**; e con nota pec del 03/03/2016 (acquisita al prot. n. 795 del 07/03/2016) comunicava di aver provveduto al deposito, sul portale telematico www.sistema.puglia.it, del progetto adeguato alle prescrizioni dettate nel corso delle tre sedute della Conferenza di Servizi;
- il Comune di San Severo con nota prot. n. 11428 del 19/05/2016 (acquisita al prot. n. 1970 del 20/05/2016) “... con riferimento alla compatibilità con la disciplina di cui all'art. 58 delle NTA del Piano Urbanistico Generale ... ritiene l'intervento compatibile con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro - alimentari di qualità e con la rete dei tratturi ...” rilasciando parere favorevole alla realizzazione dell'inter-

vento da punto di vista urbanistico. Inoltre, con riferimento alle misure di compensazione, come previste dal D.M. 10/09/2010, comunicava di accettare quanto proposto dalla Società istante "... con il calcolo del 3% dei proventi annuali ..." precisando che "... il progetto dovrà essere approvato mediante determinazione dirigenziale dell'AREA VI e/o dell'AREA IV del Comune di San Severo ...", concedendo in ultimo il proprio parere favorevole dal punto di vista ambientale;

- la Società istante con nota pec del 12/05/2016 (acquisita al prot. n. 1882 del 17/05/2016), in riscontro alla nota prot. n. 75133 del 03/05/2016 dell' Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata che chiedeva l'avvio del "... procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto specificato in oggetto ...", trasmetteva, per conoscenza allo scrivente Servizio, copia delle note prot. n. 7827 del 25/06/2013 e prot. n.11259 del 15/10/2013 con le quali codesto spettabile Ispettorato rilasciava il proprio nulla osta provvisorio alla realizzazione delle opere BT/MT; e nulla osta definitivo alla costruzione delle opere per la parte AT;
- Il Servizio Energie rinnovabili e Reti, alla luce di quanto sin qui esposto tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni acquisiti agli atti di questo procedimento, con nota prot. n. 2433 del 29/06/2016 comunicava la **conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi**.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo**, nota prot. n. 7730 del 23/10/2015, comunica che non prenderà parte alla Conferenza dei Servizi del 19/11/2015 in quanto il caso non rientra tra le competenze di questo Ufficio ai sensi del D.P.C.M. n. 171/2014 art. 32, comma 2, lettera e);
- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia**, prot. n. 7392 del 18/11/2015, in riferimento alla questione riportata in oggetto ed in merito alle variazioni e integrazioni fatte pervenire, con nota del 20.07.2015 prot. 1105 del 21.07.2015, dalla ditta a seguito di sopralluogo congiunto a funzionario di questo Ufficio, la Scrivente ritiene non sufficienti le riduzioni apportate, pertanto prescrive:
 - 1- non dovrà essere realizzato il lotto più a sud;
 - 2- dovrà essere realizzata una fascia di rispetto di almeno 20 metri di ampiezza lungo tutta la strada di accesso alla Masseria "Torretta" entro cui non dovranno essere realizzate opere infrastrutturali se non piantumazioni mitigative con essenze autoctone.

Si precisa che dette prescrizioni sono dettate al fine di ottenere un migliore inserimento del parco nel paesaggio che con l'eliminazione di cui al punto 1 limita l'interferenza degli elementi non congrui ad un paesaggio rurale da tempo dedito alle coltivazioni intensive e nel contempo realizza un minor consumo di territorio, quindi in linea con gli ultimi indirizzi di cui al nuovo PPTR - Puglia; con la prescrizione di cui al punto 2 realizza un maggior distacco dell'impianto residuale dal Torrente "Triolo" interponendo una barriera di vegetazione mitigativa del grosso parco fotovoltaico che comunque avrà una consistenza significativa, soprattutto per la presenza della vicina Masseria "Torretta", segnalata dal piano paesaggistico come bene culturale, ma dalla presenza di numerose altre emergenze di carattere architettoniche e archeologiche. Mass. Zappotti, Torretta Perazze, complesso Maria Motta del Lupo, Mass. Ratino, Mass del Sordo. si ricordano, infine, le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica con la nota n. 11574 del 02/09/2011 e successive, parti integranti del procedimento, alle quali si rinvia in caso di chiusura positiva del presente procedimento.

RILEVATO che:

la società Luxenia S.r.l., con nota pec del 18/01/2016 (acquisita al prot. n. 137 del 19/01/2016), trasmetteva bozza del nuovo layout dell'impianto adeguato alle prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio; e che con successiva nota pec del 24/02/2016 (acquisita al prot. n. 696 del 26/02/2016) in riscontro alla nota del Comune di San Severo prot. n. 23198 del 18/11/2015, acquisita nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 19/11/2015, portava a conoscenza del Servizio che la Società aveva formalizzato l'adeguamento del progetto a quanto richiesto dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia con la nota prot. n. 7392 del 18/11/2015, rinunciando quindi alla

realizzazione del lotto più a sud e ridimensionando ulteriormente l'area di impianto al fine del corretto inserimento della fascia di mitigazione ambientale prevista nel suddetto parere; pertanto l'impianto ha ora una potenza definitiva pari a **7,46557 MW**. Infine con nota pec del 03/03/2016 (acquisita al prot. n. 795 del 07/03/2016) comunicava di aver provveduto al deposito, sul portale telematico www.sistema.puglia.it, del progetto adeguato alle prescrizioni dettate nel corso delle tre sedute della Conferenza di Servizi.

Pertanto alla luce del ridimensionamento dell'area di impianto effettuata dalla Società istante, si ritengono assolte le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.

• **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici**, prot. n. 12779 del 13/11/2015, richiamandosi alla precedente nota prot. n. 14230 del 18/11/2014, ribadisce che la Scrivente ha già espresso il proprio parere di competenza con nota prot. n. 11574 del 02/09/2011, contenete specifiche prescrizioni ai fini della tutela che qui si ritiene opportuno ribadire:

- 1- in relazione alle aree interessate dal progetto di impianto fotovoltaico, richiede l'esecuzione di saggi di scavo preliminari nelle aree di interferenza con il villaggio neolitico di loc. Torretta (individuato nella carta archeologica come SANS6 e noto da foto interpretazione), ai fini di verificare natura, consistenza e datazione dei depositi archeologici e la compatibilità con la progettata disposizione dei moduli per i pannelli fotovoltaici;
- 2- per quanto attiene i lavori di scavo del cavidotto lungo la Strada Provinciale Lucera - SS16 (dalla località Podere Sant'Anna alla località Podere Sant'Alfredo), prescrive che siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa.

Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

Si specifica che il nuovo responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il dott. Italo M. Muntoni, con sede presso il Centro Operativo per l'Archeologica di Foggia.

• **Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata**, prot. n. 41722739 del 22/06/2013, rilascia nullaosta provvisorio alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica sito nel comune di San Severo (FG) in località "Torretta" e relative linee elettriche BT/MT 20 kV in cavo interrato per la connessione alla rete ENEL S.p.A. (solo per la parte BT/MT dell'impianto); e prot. n. 11259 del 15/10/2013, con cui rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio di una Sottostazione AT/MT e raccordo AT interrato a 150 kV di connessione con il futuro ampliamento della sezione a 150 kV della Stazione Elettrica della RTN 380/150 kV denominata "San Severo Enplus" per la connessione di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di San Severo (FG) località "Torretta".

Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Luxenia S.r.l.;

• **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Napoli**, nota pec del 18/12/2015 (acquisita al prot. n. 5285 del 18/12/2015) cui allega la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, con la quale comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

CONSIDERATO che:

nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 10/01/2012 era acquisita la nota prot. n. 2535 del 03/07/2012 (acquisita al prot. n. 6931 del 17/07/2012), con cui la Sezione U.N.M.I.G. comunicava

che "... dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che l'impianto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari ..." rilasciando pertanto, il nulla osta alla costruzione dell'impianto in progetto a condizione che il Proponente si impegni "... a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti ... affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle Norme di Polizia delle miniere e delle cave ...".

Pertanto si rileva il rilascio del parere favorevole dell'U.N.M.I.G., si invita comunque la Società a voler provvedere ad effettuare la verifica sulla sussistenza di eventuali interferenze con beni gestiti da codesto Ente, al fine di confermare la permanenza di quanto dichiarato dalla stessa Sezione U.N.M.I.G..

• **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sezione U.S.T.I.F.**, prot. n. 1049 del 10/09/2012, si rappresenta che questo U.S.t.I.F. può essere interessato, per competenza, esclusivamente ad opere da realizzare o modificare a distanza ridotta e/o attraversanti un impianto di trasporto pubblico ad impianto fisso di propria competenza, nei termini previsti dal D.P.R. 753/1980 e dal R.D. 177/1923. Pertanto, oe eventualmente il caso ricorra nei termini suindicati, si invita codesta Direzione ad interessare la Direzione di Esercizio della linea di trasporto pubblico ad impianto fisso rispetto alla quale, a distanza ridotta e/o in attraversamento, si vogliono realizzare le opere. Al contrario ove non ci fossero tali interessamenti, rispetto a linee di trasporto pubblico ad impianto fisso, lo scrivente U.S.T.I.F. è da ritenersi non interessato al procedimento e conseguentemente non esprimerà alcun parere.

CONSIDERATO che:

la società Luxenia S.r.l. con nota prot. n. 24/02/2016 (acquisita al prot. n. 696 del 26/02/2016), portava a conoscenza del Servizio Energie rinnovabili e Reti, di aver provveduto all'adeguamento del progetto a quanto richiesto dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia con la nota prot. n. 7392 del 18/11/2015, rinunciando quindi alla realizzazione del lotto più a sud e ridimensionando ulteriormente l'area di impianto al fine del corretto inserimento della fascia di mitigazione ambientale prevista nel suddetto parere; portando l'impianto ora ad una potenza definitiva pari a **7,46557 MW**. Pertanto da quanto comunicato dal Proponente in merito al ridimensionamento del layout di impianto emerge che lo stesso non interferisce con beni gestiti dalla Sezione U.S.T.I.F..

• **Ministero dell'Interno - Comando provinciale VV.FF.**, prot. n. 10823 del 10/11/2015, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi;

• **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, prot. n. 13103 del 10/11/2014, la Giunta Regionale con deliberazione n. 8 del 11/01/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di San Severo, per gli interventi differenti da quelli in capo alla regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10 MW, giusto art. 7 della L.R. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.;

• **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Autorizzazione Unica Ambientale - Servizio V.I.A. e V.Inc.A.**, prot. n. 10952 del 02/12/2011, rammenta che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 14 giugno 2007, n. 17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" la competenza per il rilascio dell'eventuale parere sulla Valutazione di Incidenza e di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale è della Provincia in cui ricade il sito di intervento.

CONSIDERATO che:

la società Luxenia S.r.l. con nota prot. n. 046/11550 in data 27/10/2009, contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, depositava copia della ricevuta di avvenuto dell'avvenuto deposito della documentazione inerente l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente.

Pertanto la Provincia di Foggia - Settore ambiente con nota prot. n. 59428 del 30/11/2010 (acquisita al prot. n. 17997 del 29/12/2010) comunicava che il Dirigente del Settore con "... *determinazione dirigenziale n. 3718 del 22 novembre 2010, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto ...*"; prorogata con Determinazione Dirigenziale n. 794 del 20/03/2014.

• **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Vigilanza Ambientale - Servizio Coordinamento Strutture tecniche provinciali BA/FG**, prot. n. 33561 del 19/07/2012, con cui esprime parere favorevole subordinato al rispetto di prescrizioni e/o condizioni. Infatti, l'Ufficio ha rilevato che per la messa in opera del cavidotto è prevista l'interferenza con i corsi d'acqua naturale, canale "*Ferrante*" e canale "*Santa Maria*", sistemato idraulicamente con i fondi della bonifica e come tale mantenuto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che, per conto della Regione, ne cura la manutenzione.

Per l'attraversamento di tale corso d'acqua, valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, nonché degli artt. 5 ed 8 della L.R. 09/10/2008 n. 25, ovvero a quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell'art. 57 del T.U. sulle "Opere Idrauliche", approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523.

Il canale "*Ferrante*" è riportato nell'Elenco delle Acque Pubbliche della provincia di Foggia al n. 82 e con l'indicazione della tratta pubblica da valle a monte, il canale "*Santa Maria*" è riportato nell'Elenco delle Acque Pubbliche della provincia di Foggia al n. 79 e con l'indicazione della tratta pubblica da valle a monte.

Nel caso di specie, la modalità di attraversamento viene proposta quella del NO-DIG, per cui non vi saranno modifiche alla consistenza e durezza delle sponde. Tale interferenza va valutata sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio del corso d'acqua attraversato, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, per i cui ambedue aspetti, quest'Ufficio è competente.

Il progetto, contiene pure gli elementi di verifica di compatibilità idraulica dell'alveo del canale di "*Macchia Rotonda*" alla sezione di chiusura proposta. Da tale elaborato, emerge la compatibilità della sezione attuale a reggere la piena massima prevista, in merito è stato condotto uno studio idrologico a livello di bacini idrografici per determinare la portata attesa con tempo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni per le portate di piena straordinaria.

Il progetto di entrambi gli attraversamenti proposti prevede l'esecuzione dello scavo di posa del cavidotto, nei pressi di ponti ad unica luce in unione della strada comunale.

Al riguardo, per quanto concerne la profondità di interrimento, tenuto conto che l'attraversamento risulta realizzato in prossimità di opere idrauliche dove si innescano fenomeni corrosivi causati dal restringimento della vena idraulica, non valutati, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, si prescrive che la profondità in corrispondenza delle opere d'arte interessate venga portata a mt 5 (cinque) sotto il livello d'alveo, e sia mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica.

Per quanto attiene invece gli aspetti prescrittivi, si conviene utile prescrivere con la realizzazione dei pozzetti d'ispezione sui lati del canale "*Ferrante*" e del canale "*Santa Maria*" sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità e che i punti di immersione ed emersione del cavo siano posti a mt 20 dall'alveo del canale in questione. Con riguardo agli altri aspetti, avendo l'Ufficio specifici compiti di Polizia delle Acque, nonché di Tutela delle stesse e l'Amministrazione negli aspetti dominicali, per gli attraversamenti la legge dispone, giusta gli artt. 120 e 125 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, l'obbligo di corrispondere un canone annuale, in favore della REGIONE PUGLIA, giusta l'art. 89 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, attuato con D.P.C.M. 12/10/2000, in vigore dal 2001. Il canone riferito agli attraversamenti di linee e condutture elettriche, se avviene nella forma aerea, senza occupazione materiale di pertinenza fluviale con pali ed altre opere, è legato alla tensione di esercizio, se invece avviene con l'occupazione fisica, ancorché in sotterraneo, secondo il principio di indennizzo e comunque nel caso "l'indennizzo", non raggiunge il canone ricognitorio, quello minimo di €. 123,95 (centoventitre/95) per ogni attraversamento.

CONSIDERATO che:

la società Luxenia S.r.l. con nota pec del 24/02/2016 (acquisita al prot. n. 696 del 26/02/2016) comunicava, alla scrivente Sezione, di aver provveduto ad adeguare il progetto a quanto richiesto dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia con la nota prot. n. 7392 del 18/11/2015, rinunciando quindi alla realizzazione del lotto più a sud e ridimensionando ulteriormente l'area di impianto al fine del corretto inserimento della fascia di mitigazione ambientale prevista nel suddetto parere.

Pertanto si invita la Società proponente, alla luce dell'ulteriore ridimensionamento dell'area di impianto e al permanere delle condizioni di attraversamento rilevate dal competente Servizio Coordinamento Strutture Tecniche provinciale BA/BT/FG, a voler provvedere a prendere contatti con il suddetto Servizio per la sottoscrizione dei fogli condizione utili alla corresponsione del canone annuale come previsto dal D.Lgs. 112/1998 succitato in favore della Regione Puglia.

- **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Espropri e Contenzioso**, prot. n. 15500 del 27/05/2014, con cui preso atto degli atti integrativi trasmessi in merito alle prescrizioni e chiarimenti formulate da questo Ufficio con propria nota prot. n. 36194 del 17/10/2013 si ritiene, in linea generale che tali atti risultano esaustivi e pertanto si esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in oggetto e alla declaratoria di pubblica utilità;
- **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive**, prot. n. 11120 del 19/11/2014, rilascia nullaosta di massima a soli fini minerari alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio, a condizione che la Società, in fase di realizzazione, posizioni gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;
- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio**, prot. n. 7625 del 07/05/2012, visto il "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali" n. 23/2011, esprime parere favorevole a condizione che il proponente, a valle del rilascio dell'Auto-rizzazione Unica, ottemperi alle condizioni previste dal "Regolamento per l'uso dei beni immobili Regionali" n. 23 del 02/02/2011 pubblicato sul B.U.R.P. dell'11/11/2011;
- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Servizio Parco Tratturi**, prot. n. 4417 del 08/03/2013, comunica che dall'esame degli atti trasmessi si è rilevato che il caviodotto da realizzare non interessa aree di competenza demaniale di proprietà regionale, pertanto lo scrivente non è tenuto a rilasciare alcuna autorizzazione e/o concessione in merito;
- **Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Dell'ambiente - Sezione Risorse Idriche**, prot. n. 17 del 10/01/2011, comunica nulla osta alla realizzazione dell'impianto proposto in quanto i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia;
- **Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Dell'ambiente - Servizio Riforma Fondiaria**, nota acquisita al prot. n. 4673 del 18/11/2015, con cui conferma il nulla osta al rilascio dell'Auto-rizzazione Unica;
- **Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Dell'ambiente - Servizio Pianificazione e coordinamento Servizio forestali**, prot. n. 25602 del 22/10/2015, comunica che, le opere in progetto, comprese quelle di connessione non ricadono in area assoggettata al vincolo idrogeologico;
- **Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Dell'ambiente - Servizio Provinciale Agricoltura Foggia**, prot. n. 2970 del 16/01/2013, rilascia parere favorevole a condizione che:
 1. divieto di utilizzazione di gettate di cemento in loco
 2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione del impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso

del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non pennette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;

3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40x40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno all'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modifichino le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
6. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;
7. si deve osservare il divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;
8. divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

Per quanto riguarda la **salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio**, come previsto dal D.Lgs. 387/2003, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con la L.R. 56/1980 e s.m.i., che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nelle more dello strumento urbanistico, e pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree irrigue suddette è demandata al competente comune;

- **Autorità di Bacino della Puglia**, prot. n. 15911 del 12/11/2015, preso atto della modifica di potenza intervenuta, comunica che in data 07/04/2015 per il Comune di San Severo è entrato in vigore il reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica della Puglia (in sostituzione del reticolo idrografico della carta IGM 1:25.000). Le anzidette circostanze non influiscono sul parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 15643 del 04/12/2014 e prot. n. 9512 del 26/07/2012, a condizione che:

1. le recinzioni relative alle aree del parco fotovoltaico, della C.P. Produttore e della S.E. San Severo Sud vengano realizzate in grigliato a maglia aperta senza prevedere opere in muratura e/o cls fuori terra in modo da non costituire significativo ostacolo al libero deflusso delle acque;
2. gli impianti e qualunque manufatto interno alle aree di cui al punto precedente siano realizzati in modo da essere in condizioni di sicurezza rispetto ai livelli idrici attesi per eventi di piena con tempi di ritorno compresi fra 200 e 500 anni; nelle stesse aree inoltre vengano previsti opportuni sistemi di raccolta delle acque zenitali e sia ridotta al minimo l'impermeabilizzazione delle aree esterne: infine le opere vengano realizzate in modo da non alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
3. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e la mitigazione del rischio; inoltre le quote di posa del cavidotto stesso siano valutate sulla base di adeguati studi relativi alla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi; comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto;
4. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 8 e 9 il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione

erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;

5. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere, si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
6. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
7. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
8. lo stoccaggio dei materiali di cantiere e di risulta venga effettuato senza aumentare il livello di pericolosità;
9. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle denominate "no dig") e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità.

Sarà cura del R.U.P. la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente nota.

Inoltre questa Autorità, in virtù delle dichiarazioni ed elaborati tecnici sottoscritti dai progettisti, si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità economica e penale conseguente a danni alle persone o cose.

CONSIDERATO che:

La Regione Puglia all'art. 15, comma 1 L.R. 25/2012 ha delegato la "... *vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da FER, ... ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia Legge 28/02/1985 n. 47 art. 4; D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2000 ...*" ai Comuni in cui l'impianto è localizzato.

RILEVATO che:

La Società con nota acquisita al prot. n. 2613 del 19/07/2016 depositava triplice copia del progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni dettate nel corso del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., corredato dell'asseverazione del Tecnico Progettista rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e delle previsioni normative, si prescrive ulteriormente alla Società la trasmissione, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

• **Arpa Puglia - DAP di Foggia**, prot. n. 66708 del 18/11/2015, non essendo intervenuti nuovi elementi, questo ufficio ha espresso una valutazione tecnica negativa, confermando la precedente valutazione espressa con la nota prot. n. 49671 del 06/09/2013 con i seguenti rilievi:

- l'impianto fotovoltaico risulta in parte ubicato in zona segnalata nella Carta dei Beni + buffer 100 m relativamente al sito denominato "Torretta" residenza abitativa/produttiva del periodo neolitico;
- Inoltre la Delibera di G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122, "*Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale*", testualmente cita: "*per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non soggetti a verifica di assoggettabilità e/o a valutazione di impatto ambientale, l'Arpa Puglia dovrà procedere alla valutazione degli impatti cumulativi conformemente ai propri compiti istituzionali, attraverso proprio parere, da rendersi nel procedimento di autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003 e ss.mm. ii.*". La valutazione degli impatti cumulativi risulta essere favorevole solo nel caso in cui vengono rispettati entrambi i criteri di valutazione (criterio 1 e criterio 2) riportati nelle "*Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica rev2*" pubblicate sul sito dell'ARPA Puglia e adottata con Delibera D.G. n. 228 del 22/05/2013. Da una verifica effettuata sul portale cartografico SIT PUGLIA considerando la situazione attuale vista in maniera sinergica con la realtà del territorio con particolare riferimento ad altri impianti adiacenti all'impianto in esame, risulta che:

1. il criterio 1 non viene rispettato poiché l'Indice di Pressione Cumulativa (IPC) è superiore al 3% imposto come limite;
2. l'impianto fotovoltaico in esame è collocato ad una distanza di circa 250 mt dall'impianto fotovoltaico realizzato tramite DIA con codice reg. F/CS/1158/2 quindi inferiore ai 2 Km fissato come limite nel criterio 2.

Inoltre, con ulteriore nota prot. n. 62152 del 12/11/2014, con riferimento alla nota prot. n. 49671 del 06/09/2013 sopra riportata, con cui il Dipartimento esprimeva il parere di competenza, evidenziava che l'impianto fotovoltaico in oggetto risultava ricadere in parte In zona segnalata nella carta dei beni + buffer 100m relativamente al sito denominato "Torretta" residenza abitativa/produttiva del periodo neolitico. Si precisa che tale constatazione era riportata per indicare all'autorità competente quanto rilevato, risultando l'esito nel merito non nella competenza di questa Agenzia.

Infine, relativamente a quanto riportato al secondo capoverso, della succitata nota prot. n. 49671 del 06/09/2013, la Società proponente comunica che la Provincia di Foggia con Determina Dirigenziale del Responsabile del Servizio Ambiente n. 3718 del 22/11/2010 così si esprime "preso atto del parere tecnico favorevole, espresso a maggioranza dal comitato per la VIA, determina di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di che trattasi". La Società proponente, inoltre, asserisce che "proprio alla luce di quanto statuito dalla D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012, vista la Determina di cui sopra, l'impianto in parola non rientra tra quelli per cui l'ARPA Puglia dovrà procedere alla valutazione degli impatti cumulativi"; rimettendo in ultimo la valutazione a Codesta Autorità competente.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 3718 del 22/11/2010, "... sentito il parere del comitato tecnico V.I.A., ha espresso di non assoggettare alla procedura di V.I.A. ...", il progetto proposto dalla società Luxenia S.r.l..

RILEVATO che:

la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 7392 del 18/11/2015, rilasciava il proprio parere favorevole a condizione che la Società rinunci alla realizzazione del lotto più a Sud e che adotti opere di mitigazione dell'impianto da realizzare.

PRESO ATTO che:

la Società, con nota pec del 18/01/2016 (acquisita al prot. n. 137 del 19/01/2016), ha provveduto a recepire le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio nel corso della terza riunione della Conferenza di servizi del 19/11/2015, ridimensionando il layout di impianto e conseguentemente riducendo la potenza dello stesso.

RILEVATO ancora che:

Il comune di San Severo, iscritto con D.G.R. n. 8 del 11/01/2010 negli elenchi dei comuni che hanno ricevuto la delega diretta al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, con nota prot. n.11428 del 19/05/2016 rilasciava parere favorevole di compatibilità paesaggistica con prescrizioni.

CONSIDERATO ancora che:

il parere reso, con la nota prot. n. 49671 del 06/09/2013, dall'ARPA Puglia - DAP di Foggia successivamente alla prima riunione della Conferenza di Servizi del 10/01/2012, confermato con la nota prot. n. 66708 del 18/11/2015 acquisita nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi, e trasmesso con la nota prot. n. 4880 del 26/11/2015 di trasmissione della Copia conforme del verbale, non teneva conto del ridimensionamento del layout di impianto operata dalla Società al fine di recepire le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, con la nota prot. n. 7392 del 18/11/2015 succitata, sugli effetti che la realizzazione di suddetto impianto avrebbe avuto sul paesaggio circostante in relazione agli impianti già presenti sul medesimo territorio.

RILEVATO infine che:

la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con la D.D. n. 794 del 20/03/2014 rilasciava proroga dell'efficacia

“... del parere espresso, relativo al progetto proposto da codesta Società. per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, per un periodo di tre anni ...”.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale come prorogata dalla Provincia di Foggia, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

• **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, prot. n. 6176 del 08/04/2014, comunica che dall'esame della documentazione tecnica trasmessa sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica e sia con la rete di adduzione e distribuzione del Distretto 6A del Comprensorio irriguo del Fortore. Il cavidotto elettrico di connessione dell'impianto fotovoltaico alla S.E. attraversa gli alvei dei canali “Ferrante” e “Santa Maria”. Dalla documentazione trasmessa si ritiene che le modalità di attraversamento degli alvei previste non costituiscono pregiudizi e/o inibizioni all'attività di manutenzione espletata da questo Ente che, pertanto, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto per quanto di proprio competenza e per quanto attiene alle interferenze con la rete Idrografica a condizione che:

- deve essere acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 0523 ottemperando alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte;
- deve essere acquisito il parere di conformità al PAI presso l'Autorità di Bacino per la Puglia;
- deve essere formalizzata l'Istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 01/08/2013 n. 17 “Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia”.

Il cavidotto elettrico di connessione dell'impianto fotovoltaico alla S.E. e lo stesso impianto interferiscono con la rete di adduzione e di distribuzione del Distretto 6A del Comprensorio irriguo del Fortore. Le interferenze rilevate consistono in Intersezioni tra cavidotto e condotte; parallelismi; e sovrapposizioni di manufatti con condotte per il superamento delle quali occorra che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il cavidotto deve essere posto al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa In opero con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10,50 (in asse alla condotta) per diametri sino a \varnothing 275 mm, non inferiore a mt. 11,50 per diametri da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm, non inferiore a mt. 13,50 per diametri da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a \varnothing 1200 mm la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6,00. sempre In asse alla condotta, con un minimo di mt. 30,00;
2. la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
3. la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata. ove necessario. mediante saggi in sito do effettuarsi a cura e spese di codesta Spett.le Società in presenza di tecnici consortili;
4. il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
5. la presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2,00;
6. al di sopra del contro tubo deve essere posato un nostro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
7. l'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm é consentita solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm 100 per spingi tubo e cm 150 per sondo teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1;
8. la tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di

condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm (auspicabile).

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
2. la protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
3. nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della Società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la Società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Sato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Anche per le interferenze con le condotte irrigue, inoltre, prima dell'inizio dei lavori deve essere formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 01/08/2013 n. 17 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e irrigazione della Regione Puglia". Si precisa infine che il rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili è subordinata all'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) prima della materiale esecuzione dei lavori codesta Società proponente deve provvedere al picchettamento in sito dell'impianto fotovoltaico ed al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde consentire il riscontro sui luoghi, in contraddittorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici di progetto, nonché l'osservanza dei minimi di distanza prescritti;
 - b) a conclusione dei lavori vengano consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento ai tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera;
 - c) la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;
 - d) la Società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti, in ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni;
 - e) l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori.
- **Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio**, prot. n. 5867 del 23/01/2012, comunica che con Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 11/01/2010 il Comune di San Severo è stato iscritto negli elenchi dei comuni che hanno ricevuto la delega diretta al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
 - **Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente**, il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 794 del 20/03/2014, proroga l'efficacia del parere espresso, con D.D. n. 3718 del 22/11/2010, relativo al

progetto proposto da codesta Società per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, per un periodo di tre anni;

- **Comune di San Severo - Area V Urbanistica e Attività Produttive, Area VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile**, prot. n. 11428 del 19/05/2016, con riferimento alla compatibilità paesaggistica in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1514/2015, a far data dal 26/03/2016 per il territorio comunale di San Severo non è da applicare la disciplina transitoria ed è da applicare il regime di tutela del PPTR; pertanto l'intervento non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con riferimento alla compatibilità con la disciplina di cui all'art. p 58 delle NTA del Piano Urbanistico Generale sulla base dello Studio di Compatibilità predisposto dal proponente si ritiene l'intervento compatibile con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro - alimentari di qualità e con la rete dei tratturi; pertanto si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento dal punto di vista urbanistico.

Inoltre, con riferimento alle misure di compensazione ambientale, proposte dalla Società istante con nota pec del 24/02/2016 acquisita al prot. n. 4262 del 24/02/2016, si comunica quanto segue:

- la G.M. del Comune di San Severo con deliberazione n. 116 del 13/06/2015, in relazione al D.M. 10/09/2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ha approvato lo schema di convenzione tra gli Enti e le Società proponenti impianti per le produzioni di energie da fonti rinnovabili, nonché il programma degli interventi di compensazione;
- il D.M. 10/09/2010 prevede nell'allegato 1 al punto 14.15 che: "*... le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente economiche ...*";
- lo stesso D.M. all'allegato 2 punto 3 prevede che "*l'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica ...*".

Vista la relazione descrittiva progettuale della società che propone l'intervento di "Sostituzione delle lampade con altra a bassissimo consumo (LED) in strutture gestite dal Comune di San Severo" (nota pec del 24/02/2016). Considerato che:

- la proposta è inserita nel programma dei possibili interventi di cui alla deliberazione G.M. n. 116/2015;
- la ditta ha adeguato l'impianto alle prescrizioni della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici riducendo la potenza dell'impianto in 7465,47 KWp, con un producibilità annua di €10.078.220,88 kWh/anno.

Ritenuto di poter accettare la proposta della Società con il calcolo del 3% dei proventi annuali rideterminato pari a € 13.605,59 annui, con la condizione che quest'ultima si impegni a redigere a proprie spese un progetto di dettaglio contabilizzato con listino prezzi della Regione Puglia (anno 2012) in attuazione della *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2084 del 28/09/2010* e del protocollo d'intesa allegato. Per le lampade LED potranno utilizzarsi i prezzi effettivamente pagati dalla ditta esecutrice allegando le relative fatture. Il progetto dovrà essere approvato mediante determinazione dirigenziale dell'AREA VI e/o dell'AREA IV del Comune di San Severo.

Pertanto, per quanto di competenza si rilascia parere favorevole dal punto di vista ambientale alle condizioni sopra richiamate.

- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, prot. n. 21222 del 18/11/2015, conferma il nulla osta rilasciato con la nota prot. n. 3421 del 12/03/2012, evidenziando:
 - l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 D.Lgs. 81/2008;
 - detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
- **Marina Militare - Comando Marittimo Sud**, prot. n. 39762 del 13/11/2015, visionata la nuova documentazione tecnico/progettuale depositata dalla Società proponente sul portale www.sistema.puglia.it, rappresenta che per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

- **Aeronautica Militare - III Regione Aerea**, prot. n. 56355 del 30/11/2015, esprime parere favorevole del Ministero della Difesa; precisa, inoltre, che per ciò che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società istante, per le quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture;
- **ASL Foggia**, modulo parere del 13/11/2014 (acquisito al prot. n. 6101 del 13/11/2014), conferma il parere favorevole già espresso con la nota prot. n. 68173 del 09/07/2013;
- **Acquedotto Pugliese S.p.A.**, prot. n. 89791 del 25/07/2012, in riferimento alla richiesta di nulla osta per la realizzazione dell'impianto in oggetto si comunica che non sono presenti opere di questa Società nell'area interessata dai lavori;
- **Telecom Italia S.p.A.**, prot. n. 499641 del 03/09/2012, comunica che il progetto, non interferisce con la rete TLC di Telecom Italia;
- **Snam Rete Gas S.p.A.**, modulo parere del 19/11/2015 (acquisito al prot. n. 4686 del 18/11/2015), conferma quanto comunicato in precedenza ovvero che nelle aree interessate dal progetto non sono presenti metanodotti;
- **ANAS Puglia S.p.A.**, prot. n. CBA-0006879-P del 10/03/2016, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza della scrivente Società, per cui non si emette alcun parere;
- **Terna Rete Italia S.p.A.**, prot. n. TRISPA/P200140013299 del 14/11/2014, comunica che ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rilascia il parere positivo.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Espropri e Contenzioso, con nota prot. n. 15500 del 27/05/2014 ha comunicato di aver preso atto degli atti integrativi trasmessi, dalla Società, in merito alle prescrizioni e chiarimenti formulate da dal medesimo Ente con la precedente nota prot. n. 36194 del 17/10/2013, e ritiene, in linea generale che tali atti risultano esaustivi e pertanto esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in oggetto e alla declaratoria di pubblica utilità; la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note dal prot. 3116 del 08/06/2016 al prot. n. 3145 del 08/09/2016, comunicava, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, a mezzo raccomandata A/R l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
- con nota prot. n. 3694/4 del 15/09/2016 (acquisita al prot. n. 3390 del 28/09/2016) l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia ha comunicato, con riferimento ai terreni identificati catastalmente in agro di San Severo (FG), fg. 125, p.lla 3-222-323-112 non sono di propria competenza; ma bensì rientrano fra i beni di competenza della Regione Puglia - Servizio Riforma Fondiaria.
- con riferimento a quanto rilevato dal summenzionato ente si rileva che la Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Dell'ambiente - Servizio Riforma Fondiaria, con nota acquisita al prot. n. 4673 del 18/11/2015, ha confermato il nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- alla data del 21/10/2016, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato

dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;

- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Luxenia S.r.l ha comunicato di aver provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- per quanto sopra riportato, la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali, con la nota prot. n. 2433 del 29/06/2016 comunicava la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Luxenia S.r.l. a dare seguito agli adempimenti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 2613 del 19/07/2016 trasmetteva:
- numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"; detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall'istante;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- una asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 380/2001 con la quale il tecnico abilitato attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione di Atto Notorio del Legale Rappresentante di permanenza dei requisiti in fase di AU;
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- è quindi possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaico della potenza elettrica pari a 7,46557MW, sito nel Comune di San Severo (Fg) località "Torretta";
 - delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 090022480; GOAL - T20882) costituite da:
 - una Stazione Elettrica Utente da collegare con l'ampliamento della S.E. 308/150 kV "San Severo Sud" (FG);
 - l'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV "San Severo Sud" raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia - Larino" (Stazione già autorizzata con Determina del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2002);
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico;
 - in data 19/07/2016 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Luxenia S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 25/07/2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 018500;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto.
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
- Si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Luxenia S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Luxenia S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”*;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 19/07/2016 dalla società Luxenia S.r.l..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Luxenia S.r.l con sede legale in San Severo (FG), in Piazzale Cappuccini, 4 – P.IVA e C.F. 03660500715- dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaico della potenza elettrica pari a 7,46557 MW, sito nel Comune di San Severo (Fg) località “Torretta”;
- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 090022480; GOAL - T20882) costituite da:
 - una Stazione Elettrica Utente da collegare con l’ampliamento della S.E. 308/150 kV “San Severo Sud” (FG);
 - dell’ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV “San Severo Sud” raccordata in entra – esci alla linea esistente a 380 kV “Foggia – Larino” (Stazione già autorizzata con Determina del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2002);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Luxenia S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 3718 del 22/11/2010 come prorogata dalla D.D. n. 794 del 20/03/2014.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto fotovoltaico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15

giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo,

redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco fotovoltaico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione

della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 37 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
F.to Carmela IADARESTA